

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/754 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2017****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari dell'Ecuador**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2016/2369 ⁽²⁾ (di seguito «la decisione»), il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione (di seguito «il protocollo») all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (di seguito «l'accordo»), per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo e ha disposto l'applicazione provvisoria del protocollo a decorrere dal 1° gennaio 2017 ⁽³⁾.
- (2) L'accordo stabilisce che i dazi doganali sulle importazioni nell'Unione di merci originarie dell'Ecuador siano ridotti o eliminati conformemente alla tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato I dell'accordo. L'allegato I dispone che per talune merci originarie dell'Ecuador la riduzione o l'eliminazione dei dazi doganali sia concessa entro contingenti tariffari.
- (3) I contingenti tariffari che figurano nell'allegato I, appendice 1, sezione B, sottosezione 3, dell'accordo dovrebbero essere gestiti dalla Commissione in base all'ordine cronologico della data di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) Per garantire la corretta applicazione e gestione del sistema di contingenti concesso a norma del protocollo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie dell'Ecuador che figurano nell'allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (GUL 356 del 24.12.2016, pag. 1).

⁽³⁾ GUL 358 del 29.12.2016, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci nella quinta colonna della tabella è da considerarsi puramente indicativo.

Il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC riportati nella terza colonna della tabella applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata dei codici NC e delle corrispondenti designazioni riportate nella quinta colonna della tabella.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile
09.7525	0703 20 00		Agli, freschi o refrigerati	1.1-31.12	500	0
09.7526	0710 40 00 2004 90 10 2005 80 00		Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato Granturco dolce (<i>Zea Mays var. saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico	1.1-31.12	300	0
09.7527	0711 51 00 2003 10 20 2003 10 30		Funghi del genere <i>Agaricus</i> , temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	1.1-31.12	100	0
09.7528	0711 90 30 2001 90 30 2008 99 85		Granturco dolce, temporaneamente conservato, p.es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata, o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui viene presentato Granturco (<i>Zea mays var. saccharata</i>) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico Granturco, preparato o conservato, senza aggiunta di alcole o di zuccheri (escluso il granturco dolce « <i>Zea mays var. saccharata</i> »)	1.1-31.12	400	0
09.7529	1005 90 00 1102 20		Granturco (escluso quello da semina) Farina di granturco	1.1-31.12	37 000 (1)	0
09.7530	1006 10 30 1006 10 50 1006 10 71		Riso (escluso il risone (riso «paddy») destinato alla semina)	1.1-31.12	5 000	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile
	1006 10 79 1006 20 1006 30 1006 40					
09.7531	1108 14 00		Fecola di manioca	1.1-31.12	3 000	0
09.7532	1701 13 1701 14		Zuccheri grezzi di canna senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti	1.1-31.12	15 000 ⁽²⁾	0
09.7533	1701 91 1701 99 1702 30 1702 40 90 1702 50 1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95 Ex 1704 90 99 1806 10 30 1806 10 90		Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, diversi dagli zuccheri grezzi, senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti, avente tenore, in peso, allo stato secco, uguale o superiore al 20 % ma inferiore al 50 % di fruttosio (esclusi isoglucosio e zucchero invertito) Fruttosio chimicamente puro allo stato solido Altri zuccheri (esclusi lattosio e sciroppi di lattosio, zucchero e sciroppo d'acero, glucosio e sciroppo di glucosio, fruttosio e sciroppi di fruttosio e maltosio chimicamente puro), compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % di fruttosio Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 %	1.1-31.12	10 000 tonnellate espresse in equivalente zucchero grezzo ⁽³⁾	0

Numero d'ordine		Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile
	Ex	1806 20 95	90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso, in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % (escluso il cacao in polvere, la glassatura al cacao e le preparazioni dette «chocolate- crumb»), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
	Ex	1901 90 99	36	Altre preparazioni alimentari aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
	Ex	2006 00 31	90	Ciliegie, cotte nello zucchero o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
	Ex	2006 00 38	19 89	Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante (esclusi zenzero, ciliegie, frutta e noci tropicali), cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
	Ex	2007 91 10	90	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escluse preparazioni omogeneizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
	Ex	2007 99 20	90				
	Ex	2007 99 31	95				
	Ex	2007 99 33	99				
	Ex	2007 99 35	95				
	Ex	2007 99 39	99				
			95				
			99				
			02				
			04				
			06				
			17				
			19				
			24				
			27				
			30				

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile
		34				
		37				
		40				
		44				
		47				
		52				
		56				
		75				
		85				
Ex	2009 11 11	19	Succhi di frutta o di ortaggi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %			
		99				
Ex	2009 11 91	29				
	2009 19 11	39				
		59				
		79				
Ex	2009 19 91	19				
	2009 29 11	99				
Ex	2009 29 91	19				
	2009 39 11	99				
Ex	2009 39 51	19				
	2009 39 91	99				
	2009 49 11					
Ex	2009 49 91	90				
	2009 81 11					
	2009 81 51					
Ex	2009 89 11	19				
		99				
Ex	2009 89 35	29				
		39				
		59				
		79				
	2009 89 61					
	2009 89 86					
Ex	2009 90 11	90	Miscugli di succhi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %			
Ex	2009 90 21	19				
		99				
	2009 90 31					
	2009 90 71					
	2009 90 94					

Numero d'ordine		Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile
	Ex	2101 12 98	92	Preparazioni a base di caffè, tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 %			
	Ex	2101 20 98	85				
	Ex	2106 90 98	26 33 34 38 53 55	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 %			
	Ex	3302 10 29	10				
09.7534		2208 40 51 2208 40 99		Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %), in recipienti di capacità superiore a 2 litri Rum in recipienti di capacità superiore a 2 litri, di valore inferiore o uguale a 2 EUR per litro di alcole puro	1.1-31.12	250 ettolitri ⁽⁴⁾	0

⁽¹⁾ A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 1 110 tonnellate ogni anno.

⁽²⁾ A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 450 tonnellate ogni anno.

⁽³⁾ A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato ogni anno di 150 tonnellate espresse in equivalente zucchero grezzo.

⁽⁴⁾ A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 10 ettolitri ogni anno.